



**Legge 13 Ottobre 2020 n. 126**

**Conversione del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 recante  
“misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”**

**Norme di interesse delle Province  
Estratti dei dossier parlamentari**

*Roma, 14 Ottobre 2020*

#### **Art. 21-bis**

#### ***(Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)***

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.
2. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.
6. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*L'articolo 21-bis - inserito dal Senato - costituisce, con alcune modifiche, la trasposizione dell'articolo 5 del D.L. 8 settembre 2020, n. 111 - D.L. attualmente in fase di conversione alle Camere e di cui l'articolo 1, comma 1-bis, del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 104 dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodottisi. La normativa oggetto di trasposizione, in primo luogo, riconosce, a determinate condizioni, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario, con relativa indennità, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici<sup>141</sup>, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico; riguardo al diritto alla prestazione di lavoro in modalità agile, la versione operata dal Senato (con una modifica del comma 1 e l'inserimento del comma 2 rispetto al testo del citato articolo 5 del D.L. n. 111) introduce ulteriori fattispecie di contatto (verificatesi al di fuori del plesso scolastico). I profili temporali delle norme in esame sono oggetto del comma 6. Il suddetto congedo è riconosciuto dall'INPS nel rispetto di un limite di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2020 (comma 7). Il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020, per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del suddetto congedo. Alla copertura degli stanziamenti di cui ai commi 7 e 8 si provvede mediante riduzione di risorse destinate ad interventi di integrazione salariale (comma 9).*

## Art. 25.

### *(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)*

1. Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da « In via sperimentale », a « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro »;

b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole « e fino al 31 dicembre 2020 » sono soppresse;

c) all'articolo 250, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco. ».

*L'articolo 25 dispone modifiche al dl 34/2020 al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure. In dettaglio, la disposizione prevede le seguenti modifiche a carattere ordinamentale, secondo la relazione tecnica al provvedimento prive di conseguenze finanziarie:*

*a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «in via sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro». La disposizione di cui all'articolo 247, al comma 1, prevede, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, che le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale,*

*b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono soppresse. L'articolo 249 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*c) all'articolo 250, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco»*

**Art. 25-bis.**

***(Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio-2020-2022)***

1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, per il triennio 2020-2022, l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:

a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentire la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici;

c) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralità di quesiti a risposta aperta; la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o di diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonché management pubblico;

d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;

e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni. 2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8.3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8.3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

*L'articolo 25-bis, introdotto in prima lettura, detta disposizioni volte a semplificare la procedura di selezione di candidati per l'accesso alla carriera di segretari comunali per il triennio 2020-2022 con la duplice finalità di accelerare il reclutamento e di assicurare il rispetto de distanziamento sociale imposto dall'emergenza sanitaria in corso.*

*L'articolo in esame, che consta di tre commi, introduce talune deroghe puntuali al D.P.R. n.465 del 1997, ed in particolare all'art.13 ("Accesso alla carriera"), in tal modo legiferando su una materia sino ad oggi disciplinata da una fonte secondaria.*

*In estrema sintesi, per l'accesso alla carriera di segretario comunale la normativa vigente prevede: il superamento di un concorso, che dà la possibilità di partecipare a un corso-concorso selettivo di formazione, della durata di sei mesi, cui segue un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Al termine del corso-concorso, il candidato, se è collocato utilmente in graduatoria, ottiene l'iscrizione dall'Albo nazionale dei*

*segretari comunali e provinciali, nella fascia iniziale della carriera (fascia C).*

*L'articolo consente di bandire procedure selettive semplificate per il reclutamento di candidati destinati a partecipare al corso concorso.*

*L'obiettivo è di individuare modalità che permettano, per il triennio 2020- 2022, di ridurre i tempi altrimenti necessari per la selezione, tenuto conto dell'esigenza di "sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali"*

## **Art. 26.**

### ***(Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena)***

1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «e degli Istituti previdenziali» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'INPS» e le parole: «380milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «663,1 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) al secondo periodo, le parole « Gli enti previdenziali provvedono » sono sostituite dalle seguenti: « L'INPS provvede »;

c) al terzo periodo, le parole « gli stessi enti previdenziali non prendono » sono sostituite dalle seguenti: « l'INPS non prende ».

«1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificati dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.

1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento, netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.».

1-quinquies. All'articolo 87, comma 1,alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020,n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e non è computabile ai fini del periodo di comportamento» ;

b) al secondo periodo, le parole: «il lavoro agile è la modalità ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoro agile è una delle modalità ordinarie».

*Le disposizioni:*

- *prorogano dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio, il periodo in cui l'assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero;*
- *prevedono che a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di norma svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile, anche prevedendo che siano addetti a diversa mansione;*
- *sostituiscono al comma 5 dell'articolo 26 del DL 18/2020 i riferimenti ivi contenuti agli enti previdenziali con quello relativo al solo INPS;*
- *autorizzano la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruiscono dei benefici in questione;*
- *incrementano da 380 a 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 il limite di spesa entro il quale gli oneri a carico del datore di lavoro e dell'INPS connessi con le tutele di cui al medesimo articolo 26 del DL 18/2020 sono posti a carico dello Stato;*
- *prevedono che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche non sia computabile ai fini del periodo di comportamento;*
- *dispongono che alla copertura degli oneri, pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda, quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, del provvedimento in esame, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del DL 18/2020 (istituzione nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.573,2 milioni di euro), e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter*

**Art. 26-ter.**

***(Disposizioni in materia di giustizia contabile)***

1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole: "31 agosto 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"».

*la norma prolunga, senza indicare un termine puntuale, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 la fase emergenziale caratterizzata, tra l'altro, dalla possibilità di adottare, in materia di giustizia contabile, misure organizzative - anche con la predisposizione di modalità operative telematiche e da remoto - per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ed evitare assembramenti all'interno degli uffici. Al riguardo si rileva che, da ultimo, il DL n. 28/2020 aveva esteso la durata della suddetta fase emergenziale fino al 31 agosto 2020.*

## Art. 32.

### *(Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021)*

1. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento è destinato alle finalità di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa.

2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata:

a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il *leasing* o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche;

b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, a patti di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata:

a) al potenziamento delle misure previste all'articolo 231-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermi restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano il fondo di cui di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico, è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni;

b) nel limite delle risorse a ciò destinate ai sensi del comma 5, all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei limiti predefiniti.

4. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e al presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica.

5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del citato decreto-legge n.34 del 2020 sono determinate le modalità e la misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalità ivi indicate.

6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

6-bis. Al fine di consentire il tempestivo ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n.23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall'azienda sanitaria locale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.

6-ter. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n.23, possono stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente, contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n.392.

6-quater. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante ri-programmazione degli interventi».6-quinquies. Il decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.6-sexies.All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.41, le parole: «valutazione finale» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione periodica e finale».

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 427 del 21 maggio 2019, approvata ai sensi dell'avviso pubblico Miur Prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*L'articolo 32, modificato dal Senato, incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 (comma 1) destinando quota parte delle risorse a determinate finalità quali: l'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica, anche in assenza di certificazioni in materia di sicurezza e in deroga ai vincoli temporali previsti a legislazione vigente; il sostegno finanziario ai patti di comunità per l'ampliamento della permanenza a scuola degli studenti; la stipula di contratti a tempo determinato, consentendo sostituzioni dal primo giorno di assenza; lo svolgimento di prestazioni straordinarie e l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa anche per remunerare prestazioni aggiuntive (commi 2,3, 6-bis e 6-ter, e art. 32-bis, co. 6). Al relativo riparto delle risorse incrementali tra le finalità suddette si provvede con decreto (comma 5). Agli oneri conseguenti si provvede ai sensi dell'articolo 114 (comma 7).*

*Le risorse sono suddivise in quote destinate a specifiche finalità, delle quali costituiscono il limite di spesa. Con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (previsto dall'art. 235 del D.L. 34/2020) sono determinate le modalità e la misura del riparto delle risorse in questione tra le finalità indicate dai commi 2 e 3 (comma 5). In attuazione, è intervenuto il D.I. 28 agosto 2020, n. 109. La quota di 32 milioni di euro nel 2020 e 48 milioni di euro nel 2021 (comma 2) - pari all'8 per cento delle risorse totali per ciascun anno - è volta a:*

*permettere -attraverso il trasferimento di risorse - agli enti locali titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica di disporre di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021 mediante affitto, acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee e di far fronte alle spese di conduzione e di adattamento alle esigenze didattiche (comma 2, lett. a)). Il D.I. 28 agosto 2020, n. 109 ha stabilito che a tale finalità sono assegnati 29 milioni di euro nel 2020 e 41 milioni di euro nel 2021.*

*Si segnala che l'art. 32-bis, introdotto dal Senato, nel riprodurre quanto disposto dal D.L. 111/2020, istituisce un Fondo -con una dotazione di 3 milioni di euro nel 2020 e 6 milioni di euro nel 2021- destinato agli enti locali proprio per affittare spazi e noleggiare strutture temporanee per lo svolgimento dell'attività didattica. Sul punto, si rinvia alla relativa scheda di lettura. Il comma 6-bis, introdotto in prima lettura, precisa che gli enti locali titolari delle competenze in materia di edilizia scolastica possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, solo per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza. I dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, dopo una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente locale, dai Vigili del fuoco e della ASL, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purché siano comunque rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro.*

*Il comma 6-ter, analogamente introdotto dal Senato, specifica altresì che i medesimi enti locali possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle scuole, solo per l'anno scolastico 2020/2021, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla L. 392/1978. La stipula dei predetti contratti deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente. Al riguardo, l'ordinanza n. 702 del 15 settembre 2020 della Presidenza del consiglio dei ministri -Dipartimento della protezione civile, già precisa che, al fine di consentire l'avviamento dell'anno scolastico 2020-2021, gli enti locali possono stipulare contratti di locazione per spazi ulteriori da destinare allo svolgimento delle attività didattiche anche in deroga agli artt. 27 e 42 della L. 392/1978 (relativi alla durata delle locazioni -pari a sei anni -di immobili urbani adibiti, in particolare, ad attività scolastiche). Inoltre, limitatamente all'anno scolastico ed educativo 2020/2021, la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all'attività didattica o educativa è sempre consentita temporaneamente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalla destinazione d'uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica. Restano ferme le normative sanitarie, di sicurezza antincendio e antisismica.*

*La quota di 368 milioni di euro nel 2020 e a 552 milioni di euro nel 2021 (comma 3) - pari al 92 per cento delle risorse totali per ciascun anno - è volta a: potenziare le misure previste dall'art. 231-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), consentendo, altresì, la sostituzione del personale così assunto sin dal primo giorno di assenza (comma 3, lett. a)). Il D.I. 28 agosto 2020, n. 109, ha stabilito che a tale finalità sono assegnati 363 milioni di euro nel 2020 e 552 milioni di euro nel 2021.*

*La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura collega detto aumento di risorse alla possibilità di "di incrementare la quantità di contratti temporanei di docente o di personale ATA da attivare a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni secondo il calendario regionale o dalla presa di servizio (indicativamente il 15 settembre 2020) fino al termine delle lezioni, (indicativamente sino al 10 giugno 2021) in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, al fine di consentire lo sdoppiamento di classi particolarmente affollate, in relazione all'esigenza di contenere l'emergenza epidemiologica assicurando maggiore igiene e distanziando maggiormente gli studenti". Pertanto, il potenziamento delle misure previste dall'art. 231-bis del D.L. 34/2020 parrebbe riferito essenzialmente all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei a tempo determinato. Si prevede inoltre che il personale così assunto a tempo determinato possa essere sostituito, in caso di assenza, sin dal primo giorno, contrariamente a quanto avviene attualmente, fermi restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo.*

*L'articolo 32, comma 4, modificato dal Senato, stabilisce che, per l'anno scolastico 2020/2021, al personale scolastico e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle scuole in convenzione o tramite accordi non si applicano le modalità di lavoro agile, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica. Al comma 6-quater, introdotto dal Senato, prevede che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche, assicura le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile (anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, come previsto a legislazione vigente). Per supportare l'erogazione di tali prestazioni, le scuole possono incrementare la strumentazione nel limite di spesa di 10 milioni di euro.*

*L'articolo 32, comma 6, proroga (dal 30 settembre 2020) al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all'art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni*

*L'articolo 32, comma 6-quinquies, introdotto dal Senato, fissa un termine - pari a 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - per l'adozione dei provvedimenti con cui si attuano le disposizioni volte ad assicurare la continuità per gli studenti con disabilità.*

*L'articolo 32, comma 6-sexies, introdotto dal Senato, dispone che, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, anche la valutazione periodica degli alunni della scuola primaria è espressa con giudizio descrittivo.*

*L'articolo 32, commi 7-bis e 7-ter (introdotti dal Senato), incrementa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, il Fondo per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, destinando tale quota incrementale alla messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici delle zone interessate.*

### **Art. 32-bis.**

#### ***(Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021)***

1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021; è istituito un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del presente decreto prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggiate di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del presente decreto, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 58-*octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Alle medesime finalità il Ministero dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-*octies* del decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

4. Per il personale del comparto scuola restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 502, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'articolo 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il primo periodo è soppresso.

5. A decorrere dall'anno 2020, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziata sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo. La quota aggiuntiva del contributo a carico del datore di lavoro è versata al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

6. Nell'ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, contenuto nel decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020, le istituzioni scolastiche singole o in rete possono stipulare protocolli d'intesa con gli enti locali volti a regolamentare il funzionamento delle attività previste nei patti stessi. L'ente locale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nel proprio bilancio, può affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di responsabilità e di copertura assicurativa, purché le attività svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell'istituto.

*L'articolo 32-bis, commi 1-3, introdotto dal Senato, istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021 in favore degli enti locali (anche in dissesto o in fase di riequilibrio finanziario), al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività didattica e per far fronte alle relative spese di conduzione e adattamento. Un ulteriore importo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è destinato agli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Inoltre, 5 milioni di euro disponibili in conto residui sono destinati alle medesime finalità.*

### **Art. 33.**

#### ***(Misure urgenti per la continuità delle attività del sistema della formazione superiore)***

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 100, comma 2, il secondo periodo è soppresso;
- b) all'articolo 101:

1) al comma 2, le parole « Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 » sono soppresse;

2) al comma 4, le parole « Nel periodo di sospensione di cui al comma 1 » sono soppresse.

2. Limitatamente all'anno accademico 2020/2021, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le università, e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, ove possibile, anche per l'anno accademico 2019/2020. ».

2-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, le istituzioni di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8 del presente articolo, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo, nonché forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonché delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

2-ter. All'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi nel termine perentorio del 31 dicembre 2021 e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche";

b) al quarto periodo, le parole "contratti a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti "contratti di lavoro flessibile".

2-*quater*. Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, attraverso la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche in ambito unionale, al comma 2 del medesimo articolo 11 le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021"».

2-*quinqües*. Per quanto non diversamente previsto, le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* si applicano esclusivamente all'anno accademico 2020/2021.

*L'articolo 33, comma 1, lettera a), elimina la previsione di sospensione, durante il periodo dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di designazione governativa. A tal fine, sopprime il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 100 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020). La lettera. b), equipara a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, elimina il carattere di transitorietà delle disposizioni introdotte per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle università – nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) – da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'a.a. 2019/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19. Al fine indicato, si novella l'art. 101, co. 2 e 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020). Conseguentemente, si stabilizzano anche le previsioni dell'art. 101, co. 3, dello stesso D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in base al quale le disposizioni del co. 2 si applicano anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A (ai fini della proroga del contratto), nonché ai fini della valutazione per il passaggio dei ricercatori di tipo B al ruolo di professore associato. L'articolo 33, comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, consente alle istituzioni del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) - previ accordi di programma con il Ministero - di derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando propri modelli funzionali e organizzativi. I criteri per l'ammissione alla sperimentazione e la verifica dei risultati sono stabiliti con decreto, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonché delle dotazioni organiche e delle risorse finanziarie disponibili. A tal fine, si novella l'art. 2 della L. 508/1999.*

*L'articolo 33, commi 2-*ter* e 2-*quinqües*, introdotti dal Senato, modifica la disciplina per la determinazione delle dotazioni organiche e per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell'ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni, il cui (nuovo) termine di conclusione viene ora fissato in via legislativa. A tal fine, il comma 2-*ter* novella l'art. 22-*bis*, co. 2, terzo e quarto periodo, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) In particolare, con le modifiche al terzo periodo del co. 2 dell'art. 22-*bis* del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), confermando che, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, i limiti massimi sono costituiti dal personale in servizio presso le predette istituzioni alla data di entrata in vigore della L. 96/2017, si esplicita che nel suddetto personale in servizio è ricompreso anche il personale titolare di contratto di lavoro flessibile. Conseguentemente, si modifica anche il quarto periodo del medesimo co. 2, sostituendo il riferimento ai contratti a tempo determinato con il riferimento ai contratti di lavoro flessibile.*

*Inoltre, sempre modificando il terzo periodo, si dispone che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato – che deve avvenire comunque nei limiti delle suddette dotazioni organiche – riguarda il personale in servizio presso le medesime istituzioni alla data di conclusione del processo di statizzazione (e non più alla data entrata in vigore della L. 96/2017). In tal modo, dunque, potrà essere inquadrato nei ruoli dello Stato anche il personale entrato in servizio presso le istituzioni successivamente alla data del 24 giugno 2017.*

*Da ultimo, si stabilisce che il processo di stabilizzazione deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021.*

### **Art. 39.**

#### ***(Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali)***

1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2.

5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020.

*L'articolo 39, non modificato dal Senato al comma 1, integra di 1.670 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il riparto delle risorse integrative del fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 20 novembre 2020, sulla base di criteri e modalità che tengano conto delle risultanze del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.*

*I commi 2, 3 e 4 sono volti a specificare la procedura per la verifica della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo, prevedendo a tal fine la trasmissione da parte degli enti locali di una apposita certificazione telematica attestante la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e introducendo sanzioni in caso di mancata trasmissione della certificazione entro i termini previsti.*

*Il comma 5 autorizza gli enti locali a deliberare, sino al 31 dicembre 2020, le variazioni di bilancio connesse alle maggiori risorse di cui al comma 1.*

## Art. 45.

### *(Incremento risorse per progettazione enti locali)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 51, la parola « 2034 » è sostituita dalla seguente: « 2031 »;

b) dopo il comma 51, è aggiunto il seguente:

«51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione. »;

c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori. »;

d) al comma 58, le parole « al comma 51 » sono sostituite dalle seguenti « ai commi 51 e 51-bis ».

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1079, primo periodo, le parole: "cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi";

b) al comma 1080: 1) ovunque ricorra, la parola: "cofinanziamento" è sostituita dalla seguente: "finanziamento";

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis entrano in vigore il 1° gennaio 2021».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

*L'articolo 45, modificato dal Senato, novella le norme della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali. Si modifica l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse indicate previsto a partire dal 2023, che viene anticipato sino al 2031, anziché sino al 2034.*

*Si aggiunge alla medesima legge di bilancio una nuova previsione (nuovo comma 51-bis) in base alla quale le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'Interno, nel rispetto dei criteri dettati dalla legge di bilancio 2020 e indicando le norme procedurali per l'assegnazione delle risorse. Si prevede che tra le informazioni che gli enti locali comunicano per le richieste di contributo al Ministero dell'interno vi siano anche le informazioni relative al quadro economico dell'opera. Inoltre, con una modifica del Senato, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Fondo per la progettazione degli enti locali, finalizzato alla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, consenta il finanziamento degli interventi stessi anziché il cofinanziamento.*

*In questo modo si supera il meccanismo del cofinanziamento, originariamente previsto dall'art. 1, comma 1079 della legge n. 205 del 2017.*

**Art. 48.**

***(Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane)***

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63 è sostituito dal seguente: « 63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. ».

2. Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

*L'articolo 48 rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane – in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 – e include tra i destinatari delle risorse anche le scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia).*

*Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 1, co. 63, della L. 160/2019, come sostituito dall'art. 38-bis, co. 3, lett. b), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), aveva autorizzato nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, una spesa complessiva, per gli anni dal 2020 al 2034, di € 3.105 mln, di cui € 90 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed € 225 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.*

*In base all'art. 1, co. 64, della stessa L. 160/2019, come modificato dall'art. 38-bis, co. 3, lett. c), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), ai fini dell'attuazione del co. 63, entro il 31 marzo 2020 dovevano essere individuati con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del DPCM, con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.*

*L'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata sancita il 21 maggio 2020. In particolare, la premessa dell'intesa faceva presente che il Ministero dell'istruzione aveva assicurato che il decreto interministeriale che reca la ripartizione delle risorse sarebbe stato emanato contestualmente con il DPCM. Nel prosieguo, è intervenuto il DPCM 7 luglio 2020 (pubblicato nella G.U. n. 214 del 28 agosto 2020), che ha stabilito che le risorse sono assegnate a province e città metropolitane sulla base del numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e del numero degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per scuole secondarie di secondo grado.*

*In particolare, il comma 1– novellando l'art. 1, co. 63, della L. 160/2019 – incrementa (da € 90 mln) a € 215 mln l'autorizzazione di spesa per il 2021, (da € 225 mln) a € 625 mln l'autorizzazione di spesa per il 2022, e (da € 225 mln) a € 525 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Resta invece ferma l'autorizzazione di spesa di € 90 mln per il 2020, di € 225 mln per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mentre si azzera quella relativa agli anni dal 2030 al 2034.*

*Pertanto, l'importo complessivo dell'autorizzazione di spesa rimane invariato, mentre si incrementano le risorse disponibili per gli anni dal 2021 al 2024, conseguentemente modificando l'arco temporale di operatività della stessa autorizzazione di spesa, ora ridotto al periodo 2020-2029.*

*Il comma 2 dispone che le maggiori risorse disponibili per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite tra gli enti beneficiari con decreto del Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri di riparto definiti con il DPCM di cui all'art. 1, co. 64, della L. 160/2019.*

**Art. 48-ter.**

***(Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni)***

1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo».

*L'articolo 48-ter - introdotto dal Senato - determina nel 100 per cento delle spese ammissibili la misura e gli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.*

#### **Art. 49.**

##### ***(Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane)***

1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base dei criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della legge 205/2017, con particolare riferimento ai livelli di rischio valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

*L'articolo 49, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, mira ad accelerare le fasi di riparto delle risorse finanziarie per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti nonché per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli che presentano problemi strutturali di sicurezza.*

*Si prevede che il riparto delle risorse avvenga sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 1077, della legge n. 205 del 2017, con particolare riferimento al livello di rischio valutato.*

*A tal fine, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.*

*Il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo, a favore delle Città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sarà definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali.*

*Il suddetto riparto dovrà avvenire sulla base di criteri analoghi a quelli indicati nell'articolo 1, comma 1077 della legge n. 205 del 2017 avendo cura, in particolare, di considerare il rischio valutato.*

*I soggetti attuatori degli interventi finanziati con il Fondo in questione dovranno, infine, presentare un apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro l'anno successivo a quello di utilizzazione delle risorse. La rendicontazione ha l'obiettivo, tra l'altro, di assicurare il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011.*

## **Art. 52.**

### ***(Semplificazione adempimenti tesoriere degli enti locali)***

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175, sono abrogati.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente « 4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere. ».

*L'articolo 52 sopprime alcuni adempimenti che interessano i tesoriere degli enti locali nell'ambito dei procedimenti riguardanti l'esercizio provvisorio e la variazione del bilancio di previsione.*

*Il comma 1 abroga i commi 4 e 6 dell'articolo 163 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000, TUEL), in tema di esercizio provvisorio, e il comma 9-bis dell'articolo 175 del TUEL, in tema di variazione del bilancio di previsione.*

*L'abrogazione del comma 9-bis dell'articolo 175 del TUEL, e la modifica dell'articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 2011, quest'ultima disposta dal comma 2 dell'articolo 52 in esame, riguardano gli adempimenti connessi alla variazione del bilancio di previsione.*

*In particolare, con l'abrogazione del comma 9-bis dell'art. 175 viene soppresso l'obbligo, in caso di variazioni al bilancio di previsione, di trasmettere al tesoriere i prospetti previsti dall'allegato 8 del D.Lgs. n. 118 del 2011, le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.*

*Il comma 2 sostituisce il comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 118 del 2011, prevedendo che alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere nei soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti. Nella disposizione previgente non era prevista questa limitazione.*

*L'allegato 8 del D.Lgs. n. 118 del 2011 contiene i seguenti prospetti: la delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere; la delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato; la comunicazione al tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai fini del controllo del tesoriere. Tali allegati sono stati inseriti dal D.Lgs. n. 126 del 2014 (art. 2, comma 2, lett. e).*

**Art. 54.**

***(Termine per gli equilibri degli enti locali)***

1. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020 ».

1 bis. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 novembre 2020".

*L'articolo 54 al comma 1 dispone un ulteriore differimento, al 30 novembre 2020, del termine di adozione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell'organo consiliare degli enti locali, già posticipato al 30 settembre 2020 dal D.L. n. 34/2020, a causa della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19.*

*Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, fissa al 30 novembre 2020 il termine per la deliberazione da parte dell'ente dissestato, successivamente all'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, dei bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni, già previsto al 30 settembre dal D.L. n. 18/2020.*

## **Art. 55.**

### ***(Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA)***

1. Nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono chiedere, con deliberazione della giunta, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere sulle risorse residue della « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari » di cui all'articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020.
2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito *addendum* alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti già adottati ai sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

*L'articolo 55 riapre, esclusivamente per gli enti locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dall'art.116 del decreto-legge n.34 del 2020.*

## Art. 57.

### *(Disposizioni in materia di eventi sismici)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: « 4-*quinqües*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021. ». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e le parole « per l'anno 2018. » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2020. ». Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti di pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché degli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri.

3-*bis*. Presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, tra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato ed il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto,

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3,

c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. e per 20 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*3-ter.* All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.", sono sostituite dalle seguenti: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando una ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico".

*3-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-ter* pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e ad euro 470.000 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

*3-quinquies.* All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma *9-ter* è inserito il seguente:

*"9-quater.* Al fine di accelerare il processo di ricostruzione il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici Speciali della Ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere *b*) e *c*), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla c.s. di cui all'articolo 4 comma 3 già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

*3-sexies.* Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore o concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di subappalto o subconcessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera *b*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la verifica antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.

*3-septies.* A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.

In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

3-*octies*. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario per la ricostruzione può provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità.

4. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

5. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 3 le parole « entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 »; *b)* al comma 4, le parole « e per i tre anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i cinque anni successivi » e le parole « per il 2019 e il 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022 »; *c)* al comma 6 le parole « e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022 » e le parole « dal 2019 al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2022 ». Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con

appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

7. Al fine di una migliore valutazione e previsione dei flussi finanziari relativi alle attività di ricostruzione sul territorio, i Commissari straordinari incaricati delle attività di ricostruzione post eventi sismici in relazione alle relative contabilità speciali di cui sono titolari, predispongono e aggiornano mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente ciascun Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, è prorogato fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse già rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11 giugno 2019.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

10. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi del citato articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il 2021, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

12. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 »;

b) le parole « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. ». A tal fine le contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono incrementate di complessivi 300.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

14. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

A tal fine le contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono incrementate di 2 milioni di euro complessivi per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, nonché i contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012.

16. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, per l'attuazione, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 9-*vicies quater* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

18. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, al comma 1-*ter*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « relative a immobili inagibili in seguito al sisma » sono soppresse e la parola « situati » è sostituita dalla seguente: « situate ». Restano fermi i pagamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) è aggiunto infine il seguente periodo: « Le agevolazioni di cui al primo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. ».

18-*bis*. All'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "5-*bis*. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali".

*L'articolo 57, modificato dal Senato:*

- *proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (comma 1), e la gestione straordinaria dell'emergenza (comma 2);*
- *incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di 300 milioni per l'anno 2021 (comma 1);*
- *specifica che la suddetta proroga fino al 31 dicembre 2021 determina deroghe alla disciplina applicata ai contratti a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, e ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e con Fintecna S.p.A. (comma 2-bis, introdotto in sede referente al Senato);*
- *prevede, dal 1° novembre 2020, la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle regioni e dagli enti locali dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016-2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia, e degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017 (comma 3, modificato in sede referente al Senato);*
- *istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2020, un Fondo, con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, e pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 (comma 3- bis, introdotto in sede referente al Senato);*
- *prevede interventi riguardanti il personale della struttura del Commissario straordinario e degli Uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017 (commi 3-ter- 3-quinquies, introdotti in sede referente al Senato);*
- *disciplina l'affidamento dei servizi aggiuntivi riguardanti il trasporto scolastico in appalto o in concessione (comma 3-sexies, introdotto in sede referente al Senato);*
- *esclude che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente (comma 3-septies, aggiunto in sede referente al Senato);*
- *prevede contributi per cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in favore di soggetti pubblici e privati e di attività economiche e produttive situati nei territori colpiti dal sisma del 2016-2017 ed interessati dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 (comma 3-octies, aggiunto in sede referente al Senato);*
- *stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche per la ricostruzione privata del sisma 2016-2017, è stabilito nella misura, ridotta del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, prevista per i compensi professionali riconosciuti in sede giurisdizionale in base al D.M. 140/2012 (comma 4);*
- *prevede una compensazione, autorizzata dal commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, fino ad un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore dei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, per sopperire ai maggiori costi della gestione dei rifiuti e/o alle minori entrate della TARI (comma 5);*
- *estende le agevolazioni fiscali, previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, anche ad imprese e professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021, e la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d'imposta 2022; integra, inoltre, l'autorizzazione di spesa prevista di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 6);*
- *stabilisce la predisposizione e l'aggiornamento di un cronoprogramma delle spese per la ricostruzione post-terremoto da parte dei Commissari straordinari per la ricostruzione (comma 7);*
- *proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza del terremoto avvenuto in Sicilia nella provincia di Catania nel 2018 (comma 8);*

- *dispone la proroga o il rinnovo, sino all'anno 2021, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, dei contratti stipulati dai comuni del cratere sismico, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche (comma 9);*
- *proroga fino al 31 dicembre 2021, la dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'ufficio speciale per i comuni del cratere), e i contratti a tempo determinato dei medesimi Uffici (comma 10);*
- *proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato per il comune dell'Aquila (comma 11);*
- *estende le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste fino al 31 dicembre 2020, a tutte le utenze situate nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016-2017 e dal sisma di Ischia del 2017;*
- *proroga, inoltre, tali agevolazioni oltre il 31 dicembre 2020, ma solo per le utenze degli immobili dichiarati inagibili (comma 18);*
- *proroga fino all'anno 2021 l'autorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai comuni colpiti dal sisma ed alle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con contratto di lavoro flessibile nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 12);*
- *proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale in servizio presso la Regione e gli enti territoriali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 13);*
- *proroga della Convenzione con Fintecna, al fine di assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 14);*
- *prevede l'impignorabilità delle risorse dedicate alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma 20-29 maggio 2012 (comma 15);*
- *autorizza la spesa di 15 milioni per il pagamento da parte dei commissari delegati per i maggiori interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari per gli immobili danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 16);*
- *proroga all'anno 2022 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 17).*

## Art. 69.

### *(Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche)*

1 Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, dopo il comma 2-*quinqüies* sono aggiunti i seguenti:

«2-*sexies*. Con riferimento ai contratti di locazione di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano:

a) la decorrenza e la durata dei nuovi contratti, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori a quelli applicati alla data di entrata in vigore del presente comma, che dovranno essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso;

c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione degli immobili per scioglimento o cessazione del contratto di locazione;

d) le ulteriori condizioni contrattuali.

2-*septies*. Fermo restando che i canoni di locazione devono essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso, in caso di mancata sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-*sexies* e di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di locazione previsti dal comma 2-*ter*, è dovuta un'indennità di occupazione precaria pari al canone *pro tempore* vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore. Le disposizioni di cui al presente comma si inseriscono automaticamente nei predetti contratti di locazione in corso, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente e hanno efficacia per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetti. Nelle more dell'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-*sexies*, che disciplineranno, tra l'altro, metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti di locazione in essere, sono sospese le relative procedure.».

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2021, con la legge di bilancio possono essere definite le risorse da appostare nel bilancio dello Stato finalizzate all'acquisto di immobili aventi caratteristiche di strategicità, infungibilità ed esclusività, adibiti o da adibire ad uffici delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3. L'Agenzia del demanio, in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti gli immobili dei Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nell'ambito degli indirizzi, criteri e risorse individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, cura la definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce

supporto ed assistenza tecnico-specialistica alle Amministrazioni utilizzatrici dei predetti immobili, nelle attività valutative, di analisi e scelta, oltre che delle condizioni economiche di mercato, della proposta complessivamente più conveniente, anche contemperando le molteplici e motivate esigenze istituzionali, logistiche, funzionali, di razionalizzazione e sociali di lungo periodo dell'Amministrazione interessata, volta all'acquisto ovvero alla locazione di immobili per finalità istituzionali nell'ambito di un ristretto elenco di possibili soluzioni alternative individuate anche a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle Amministrazioni interessate. In esito all'attività svolta l'Agenzia del demanio rende specifico parere tecnico anche asseverando le specifiche esigenze dell'Amministrazione richiedente e tenendo conto della natura giuridica del soggetto offerente. Le attività di cui al presente comma, svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono essere fornite anche a richiesta delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inclusi la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti previdenziali.

*L'articolo 69 introduce alcune norme volte a regolamentare l'eventuale permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliare. A tal fine la disposizione prevede che l'Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare, rinnovare o stipulare nuovi contratti di locazione sulla base delle condizioni contrattuali disciplinate da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, in caso di mancata sottoscrizione di nuovi contratti, laddove le amministrazioni permanessero negli immobili dei Fondi (in assenza di sedi alternative) l'indennità di occupazione è pari all'importo del canone fino a quel momento corrisposto.*

**Art. 99.**  
**(Proroga riscossione coattiva)**

1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 31 agosto » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

*L'articolo 99 proroga dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali.*

*Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la cosiddetta "decadenza lunga" del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.*

*Infine, la norma proroga al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.*

*Più in dettaglio, la disposizione in esame interviene sull'articolo 68, commi 1 e 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia) e sull'articolo 152, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio).*

*Con le modifiche in esame, che intervengono in primo luogo sui richiamati commi 1 e 2-ter dell'articolo 68 del decreto Cura Italia, sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, che devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.*

*Inoltre, viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la cosiddetta "decadenza lunga" del debitore: anche con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.*

*L'articolo in esame modifica anche l'articolo 152 del decreto Rilancio, che nella sua formulazione originaria ha sospeso fino al 31 agosto 2020 la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell'agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.*